

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TARAMELLI, MURMURA e SANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1988

Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

ONOREVOLI SENATORI. – Di grande efficacia per il risanamento di molte imprese editrici e per il salvataggio di molte testate sono stati i provvedimenti di disciplina delle stesse imprese e le provvidenze per l'editoria.

Alla fine degli anni settanta, malgrado i provvedimenti economici introdotti dalla prima legge riguardante il settore (la n. 172), si era determinata una grave situazione economica, finanziaria e produttiva per tutte le imprese editrici e, in particolare, per molti quotidiani e settimanali che vedevano addirittura compromessa la loro sopravvivenza.

Sia l'attuazione della legge n. 416 del 1981, e sia una modificazione della situazione di mercato (incremento delle vendite dei vari prodotti editoriali, aumento della pubblicità,

forte razionalizzazione produttiva e tecnologica) hanno portato una parte rilevante del settore dell'editoria – soprattutto i giornali più affermati nazionalmente – ad un solido riequilibrio economico.

La recente legge n. 67 del febbraio 1987, oltre al rinnovo delle norme della legge n. 416, ha introdotto una nuova disciplina relativamente alla concentrazione della stampa, alla pubblicità delle amministrazioni pubbliche e dei bilanci degli enti pubblici ed ha rinnovato ed in larga misura riconfermato i contributi economici a quotidiani, a imprese editrici di particolare valore, ai periodici e ad agenzie di stampa, ed ha introdotto contributi anche ad imprese radiofoniche, nonché altre norme minori.

Il disegno di legge che qui viene presentato vuole completare le provvidenze - che con questo provvedimento possono essere considerate risolutive - atte a consolidare le passività pregresse delle imprese definite dalla legge stessa «di particolare valore», sia perchè non procedono a nessuna distribuzione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, sia in quanto organizzate in forma cooperativa, sia perchè editrici di giornali quotidiani o periodici che risultano essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento.

Ciò che è decisivo, comunque, resta l'incremento di una maggiore dotazione finanziaria al fondo di cui all'articolo 12 della stessa legge n. 67, con il quale «gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9,10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato».

«Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428».

«Per la corresponsione dei contributi a

carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006».

Si è accertato che le dotazioni di 5 miliardi annui per gli esercizi dal 1987 al 2006 non sono assolutamente sufficienti a consolidare le passività pregresse delle imprese con i requisiti già richiamati proprio perchè il numero delle aziende da risanare è considerevolmente maggiore di quanto inizialmente previsto.

Importanti testate possono essere definitivamente risanate solo nel caso in cui le intere loro passività vengano consolidate in un periodo temporale che consenta di riassorbire l'ammortamento. Con i soli contributi annuali che la legge n. 67 ha riconfermato fino al 1990 le stesse testate non recupererebbero uno stabile riequilibrio economico, vanificando così in larga misura gli oneri che lo Stato ha già assunto.

In conclusione, un incremento di 10 miliardi annui alla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 67 del 1987, completerebbe quell'opera di risanamento che così proficuamente la legislazione passata ha intrapreso con un successo riscontrato nei fatti e che questa misura renderebbe certamente definitivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata di lire 10 miliardi annui.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede per il triennio 1988-1990 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.